



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

15 GEN. 2019

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 15 GEN. 2019 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

15 GEN. 2019

Minturno, li 15 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **4**

Oggetto: Conferma Aliquota IMU 2019

del **10/01/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addi **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **13.20** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto


Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

	Presente	Assente
Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli	X	
Daniele Sparagna	X	
Daniele Mino Bembo	X	
Pietro D'Acunto	X	
Immacolata Nuzzo	X	
Elisa Venturo	X	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 4 Economico-Finanziario rag. G. Di Micco 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 1092, della L.145/2018 (legge di stabilità 2019) con la quale sono aggiunte all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti parole: *“ il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”*;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

- Riduzione della aliquota IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate precedentemente;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del 7 dicembre 2018 che ha previsto il rinvio al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 30.11.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno **2019**, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:
 - 1,05% aliquota di base;
 - 0,35% per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze);
 - 1,05% Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
 - 1,05% per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali strumentali" esenti dal 01/01/2014;
 - 1,05% per tutti gli altri immobili;
 - 1,05% per le aree edificabili;
 - 0,2% Fabbricati rurali
- 2) di stabilire le seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria 2019:
 - € 200,00 (euro duecento/00) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e per le relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre in caso di più soggetti passivi che la utilizzano come abitazione principale, la detrazione viene suddivisa tra di essi ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Il soggetto passivo d'Imposta Municipale Unica, possessore di alloggio privato locato per fini turistici, iscritto negli elenchi Regionali per uso turistico, che verserà nell'anno 2019 l'Imposta di Soggiorno può presentare entro e non oltre il termine di presentazione Dichiarazione IMU (**30/06/2020**), domanda di rimborso pari al 10% dell'IMU versata nell'anno 2019 per ciascuna unità immobiliare locata come alloggio privato turistico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c legge n.431 del 9 dicembre 1998. L'Imposta Municipale Unica sarà rimborsata per quell'unità immobiliare locata come alloggio privato per fine turistico, solo se il possessore avrà presentato regolare dichiarazione/resoconto periodico e se avrà versato regolarmente l'Imposta di Soggiorno. Non si procederà ad alcun rimborso dell'IMU per importi pari o inferiori ad euro 20,00 versato per imposta di soggiorno, per ogni alloggio privato locato per fine turistico.
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 8) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.